

**CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI ACERRA**

TRA

La **Regione Campania** (80011990639), in persona del Direttore Generale p.t. della Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti dott....., con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n.81 ("**Regione**")

E

la società **A2A Ambiente Spa** (0106684180), con sede legale in Brescia alla via Lamarmora n. 230, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Fulvio Roncari il quale dichiara espressamente di sottoscrivere il presente atto in nome e per conto della società, essendo munito dei relativi poteri ('**Gestore**' o '**Società**');

PREMESSO CHE

-La struttura del Sottosegretariato di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Guido Bertolaso, nell'ambito delle attività di propria competenza, attribuite dal D.L. n.90/2008, convertito, con modificazioni, dalla L n.123/2008, e finalizzate, tra l'altro, a raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella Regione Campania, ha inteso procedere all'individuazione del soggetto gestore in via integrata del termovalorizzatore di Acerra (di seguito "**il TMV**") e dell'impianto di selezione e trattamento dei rifiuti di Caivano (di seguito "**lo STIR**"), servizio finalizzato alla produzione di energia elettrica derivante dal recupero energetico;

-per la prestazione del servizio di gestione integrata del TMV di Acerra e dell'impianto STIR di Caivano la struttura del Sottosegretariato di Stato, ai

sensi del combinato disposto degli articoli 25 e 27 del d.lgs. n.163/2006, ha avanzato, con nota prot. 3122 del 10.7.2008, richiesta di offerta tecnico-economica alle Società A2A, VOELIA, HERA ed ACTELIOS, aziende *leader* nel settore della gestione di impianti di termovalorizzazione e centrali elettriche da fonti rinnovabili, fissando al 22.7.2008 il termine di presentazione delle predette offerte (termine poi differito al 29.7.2008, giusta nota 4169 del 17.7.2008, a ragione della oggettiva complessità dell'affidamento);

- all'esito della procedura concorrenziale esperita nelle forme sopra descritte, apposita commissione, nominata con decreto del Sottosegretario di Stato, constatata la presenza di due plichi recanti le intestazioni VOELIA e A2A, ha ritenuto non valutabili le offerte in quanto la prima era incompleta e l'altra era pervenuta tardivamente;

- la struttura ha quindi ritenuto praticabile l'ipotesi di negoziare con le suindicate aziende attraverso il dialogo competitivo direttamente i termini contrattuali per la gestione del servizio in rassegna;

- la commissione ha concluso i lavori proponendo l'aggiudicazione provvisoria del servizio di gestione degli impianti di Acerra e Caivano a favore della società A2A, proposta poi fatta propria dalla struttura del sottosegretario con definizione di ulteriori aspetti della proposta elaborata dalla società A2A;

- in data 13.11.2008 è stato quindi sottoscritto il contratto rep. n. 9/2008, riportato in allegato (All. 1), per la prestazione del servizio di gestione integrata dell'impianto di TMV di Acerra e dell'impianto STIR di Caivano tra la struttura del Sottosegretario di Stato ex art.1 D.L. n.90/2008 e la società A2A

Spa;

- con comunicazione del 24.3.2009 la A2A Spa, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge e dall'art. 16 del Contratto, ha fatto subentrare la società di scopo controllata Partenope Ambiente Spa nell'esecuzione del Contratto rep. n. 9/2008 (oggi A2A Ambiente Spa giusto atto di fusione per incorporazione per Notaio Todeschini);
- in data 31.12.2009 veniva sottoscritto il verbale di consegna dell'impianto STIR di Caivano tra il *Commissario ad acta* della Provincia di Napoli e la società Partenope Ambiente Spa;
- in data 15.1.2010 la società Partenope Ambiente Spa ha assunto la gestione provvisoria ed esclusiva del termovalorizzatore, affiancata da un presidio tecnico della società costruttrice FIBE Spa;
- Il collaudo funzionale dell'impianto si è concluso in data 28.2.2010 determinando, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.L. n.195/2009, il perfezionamento del passaggio dalla gestione provvisoria a quella definitiva per anni 15 come da contratto di appalto rep. n. 9/2008;
- l'art. 7, comma 1, del D.L. n.195/2009 prevede testualmente: *"1. Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato."*;
- l'art. 7, comma 5, del D.L. n.195/2009, prevede: *"(...) Sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente"*

decreto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore”;

- l'art. 8, comma 2, del D.L. n.195/2009, prevede: *“Alla data del 15 gennaio 2010 e previa stipulazione del contratto di affitto di cui all'articolo 7, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento già esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto.(...)”;*

- con DPCM del 14.2.2012, in esecuzione dell'art. 7, comma 1, del D.L. n.195/2009 (nel termine prorogato dall'art. 5 D.L. n. 216/2011 e dall'art. 1 bis, comma 4, D.L. n.2/2012), la P.C.M. ha decretato il trasferimento coattivo della proprietà del TMV di Acerra alla Regione Campania;

- detto trasferimento, a valle del perfezionamento degli adempimenti normativi ed amministrativi conseguenziali, si è poi perfezionato in via definitiva con OPCM n. 3130 del 29.6.2012;

- l'art.12 del D.L. n.16/2012 ha disciplinato la materia delle spese sostenute dalla Regione in considerazione della citata assegnazione della proprietà del TMV, innovando anche la L n. 183/2011 che conferma, in coerenza alle OPCM in materia (cfr. OPCM 3745/2009) e al D.L. n.195/2009, l'attribuzione alla Regione di quota parte dei ricavi di vendita di energia elettrica prodotta dal TMV;

- l'art. 6-bis, comma 1, del D.L. n.90/2008, in particolare, dispone che: *“Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sonoordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione*

Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali.”;

- con OPCM n.3745 del 17.8.2012, la P.C.M. ha disposto il trasferimento coattivo e definitivo della proprietà dello STIR di Caivano in capo alla Provincia di Napoli (oggi Città Metropolitana di Napoli) in uno alle competenze amministrative inerenti la gestione dell'impianto STIR (compreso l'obbligo di subentro nel contratto rep. n.9/2008);

- in relazione a parte della citata provvedimentalità statale sono sorti dei contenziosi amministrativi ancora oggi pendenti dinanzi al TAR Lazio dapprima tra Regione Campania contro P.C.M. ed A2A (distinto con R.G. 2604/2012) e successivamente tra A2A contro la Regione Campania ed altri (distinti con R.G. 6263/2012 e R.G. 7675/2012);

- in base a quanto prescritto dalle ordinanze cautelari emesse dallo stesso TAR Lazio n. 2887/2012 e n.3729/2012, è intervenuta l'assunzione in capo alla Regione e alla Protezione Civile della gestione paritetica del TMV di Acerra fino al 30.11.2012 per assicurare la gestione unitaria nei termini descritti dal Contratto ed il successivo 1.12.2012 la Regione Campania, sempre in ottemperanza dei richiamati provvedimenti giudiziari cautelari, ha assunto la gestione esclusiva del TMV di Acerra;

- all'interno del giudizio radicato dinanzi al TAR Lazio con R.G. 2604/2012 il giudice amministrativo ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.3, comma 4, del D.L. 59 del 15.5.2012, così come convertito con modificazioni dalla L 100/2012 per potenziale contrasto con gli

artt.42, 117, 119 e 120 della Costituzione; in subordine con gli artt.3, 24 e 113 della Costituzione;

- con sentenza n. 258/2014 della Corte Costituzionale, la Consulta ha dichiarato la improcedibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Campania nei confronti dello Stato tenuto conto dell'attività provvedimentale posta in essere successivamente alla sua proposizione dall'Amministrazione Regionale;

- la Regione Campania ha innovato la legge regionale n.4/2007 con legge regionale n.5/2014 poi abrogata e sostituita da L.R. n. 14/2016 e s.m.i. la quale ha istituito e perimetrato gli ambiti territoriali ottimali (di seguito "ATO" o 'EDA') inserendo all'interno dell'Ambito Napoli 1 anche i Comuni di Acerra e Caivano;

- i Comuni ricadenti all'interno degli ATO hanno già aderito all'esercizio in forma associata mediante sottoscrizione dello schema di convenzione approvato con delibera di G.R. n.225/2014;

- l'art. 9 comma 1 lettera f) della L.R. n. 14/2016 prevede che la Regione definisca i criteri di ripartizione e coordinamento della gestione dei rifiuti destinati al termovalorizzatore di Acerra;

- l'art. 9 comma 1 lettera l) della L.R. n. 14/2016 prevede che la Regione definisca e coordini le modalità di gestione dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra;

- l'art. 39 della L.R. n. 14/2016 assegna alla Regione poteri sostitutivi in ordine all'attuazione del PRGRU, alla disciplina dell'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti e all'affidamento dei servizi;

- l'art. 40, comma 3 della L.R. n. 14/2016 prevede che le Società provinciali istituite in esecuzione del D.L.195/2009 continuano a svolgere le funzioni assegnate fino alla data di esercizio da parte del nuovo gestore individuato;
- la Partenope Ambiente (oggi A2A Ambiente) in forza delle ordinanze cautelari TAR Lazio n. 2887/2012 e n. 3728/2012 (ed in virtù della previsione dell'art.22 del contratto rep.9/2008), ha fatturato al GSE i corrispettivi incentivati di energia elettrica prodotta dal TMV versando alla Regione, sul conto corrente dedicato, la quota di competenza così come depurata dei costi di gestione e delle somme anticipate per attività eseguite da A2A ai sensi dell'art. 6 del contratto 9/08;
- in data 6.7.2018 è cessata la convenzione con il GSE che applicava l'incentivo CIP 6/1992 al corrispettivo dell'energia elettrica prodotta dal TMV di Acerra in esecuzione del contratto rep. n.9/2008;
- la Regione Campania ha approvato la tariffa di conferimento della FST nell'impianto di Acerra con decreto dirigenziale n. 36/2015;
- la legittimità ed efficacia di detta tariffa di conferimento al TMV di Acerra, così come approvata con il decreto dirigenziale richiamato, è stata da ultimo confermata, a valle di molteplici contenziosi proposti da privati ed Enti locali dinanzi ai giudici amministrativi, dal Consiglio di Stato (cfr. *ex multis* sentenze della 4^a sezione del C.d.S. n.2455/2018, n.2454/2018, n.3226/2017, n.3227/2017, n.3228/2017, n.3229/2017, n. 3241/2017, ecc.);
- in seguito a molteplici incontri tenutisi presso la Regione Campania anche con i rappresentanti della Città Metropolitana di Napoli si è preso atto che la Regione Campania può subentrare nel contratto rep. n.9/2008, per la sola

quota inerente l'affidamento della gestione del TMV di Acerra (di proprietà regionale) mentre la Città Metropolitana unitamente a SAPNA può subentrare nel contratto rep. n.9/2008 per la sola quota inerente l'affidamento della gestione dello STIR di Caivano (quale proprietario dell'impianto);

- in forza della sopravvenuta normativa regionale n.14/2016, lo STIR di Caivano sarà trasferito ex lege al neocostituito ATO Napoli 1, con la conseguente necessità di perfezionare in futuro il conseguente subentro dell'ATO nella posizione di Città Metropolitana e SAPNA;

- in data 7 Agosto 2018 è stato sottoscritto un Verbale di Accordo tra Regione, Città Metropolitana (anche in qualità di socio unico della società Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. - SAPNA) e A2A Ambiente al fine di definire le modalità di subentro nel contratto REP 09/2008 in esecuzione dei provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM del 14.2.2012, OPCM n. 3130 del 29.6.2012 e OPCM 3745 del 17.8.2012).

- nel suddetto verbale, che viene allegato (All.2) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, le parti hanno concordato che il predetto subentro è perfezionato mediante la sottoscrizione di due distinti atti negoziali.

- nel suddetto verbale le parti hanno altresì concordato che la quota di corrispettivo dovuta da Città Metropolitana ad A2A Ambiente relativa allo STIR di Caivano, a partire dal 7.7.2018, è definita annualmente in misura fissa ed invariabile pari a euro 9.176.000,00 (novemilionicentosettantaseimila/00) – corrispondenti a euro 29,60 per ogni

tonnellata in ingresso con un quantitativo di tonnellate trattate annualmente di 310.000 - facendo riferimento al parametro statuito dall'UTA con atto prot. DPC/USO/8287 del 3.2.2010 (All. 3).

- con Delibera n.X/2018 (All.4) la Giunta Regionale della Campania ha dettato gli indirizzi in ordine al subentro nel contratto REP 09/2008

Ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 -VALORE DELLE PREMESSE

Le Parti convengono che le premesse suddette, tutti gli atti ivi menzionati nonché i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

Le parti convengono che il presente atto, in esecuzione del d.l. 195/2009 e della previsione dell'art. 22 del contratto rep. n. 9/08, determini una novazione soggettiva ed in parte anche oggettiva del contratto rep.9/2008.

Le Parti convengono che per tutto ciò che non risulta espressamente disciplinato nel presente atto si rinvia a quanto previsto più specificamente nel contratto rep.9/2008 e nella Convenzione aggiuntiva sottoscritta il 29 gennaio 2014 (All.5).

Le Parti convengono, altresì, che, in caso di contrasto, le clausole previste nel presente contratto prevalgano su quelle contenute nei predetti documenti.

ARTICOLO 2 - AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL CONTRATTO

La Regione Campania, per quanto di propria competenza e per le ragioni meglio espresse in premessa, subentra nell'affidamento del servizio di gestione del TMV di Acerra finalizzato alla produzione di energia elettrica

derivante dal recupero energetico dei rifiuti conferiti, affidamento già disposto dalla Struttura del Sottosegretariato di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a favore della società A2A Ambiente Spa (già Partenope Ambiente ed A2A SpA) e disciplinato con contratto REP 09/2008. La Società si obbliga a rendere il servizio secondo i termini ed alle condizioni contenute nel presente atto e dichiara di conoscere ed accettare e si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni ad essa affidate, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, comunque afferenti al presente affidamento, in quanto applicabili e non modificate dalle presenti condizioni particolari.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata fino al 15.2.2025, in considerazione della effettiva consegna del termovalorizzatore di Acerra avvenuta in data 15 febbraio 2010 ed in osservanza di quanto già statuito dall'art.3 del contratto REP. 9/2008.

Alla scadenza dell'affidamento la A2A Ambiente Spa restituirà alla Regione l'impianto nello stato di efficienza e manutenzione riscontrato all'atto della presa in carico dello stesso, salvi il deterioramento ed il consumo risultanti dall'uso degli stessi beni.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA TRANSITORIA

Con il presente contratto le Parti riconoscono la efficacia e vincolatività del contratto rep. 9/2008 di cui costituisce novazione soggettiva e in parte oggettiva nei termini meglio descritti dall'art.1, prendendo atto degli effetti che si sono concretizzati nella gestione del TMV e dello STIR fino al 6 luglio 2018 (vedi verbale di accordo del 7 agosto 2018 allegato 2) e che le Parti, per tutti

gli effetti di legge e di contratto, dichiarano di ben conoscere.

La Regione prende atto ed accetta che il Gestore, nell'esecuzione del contratto ha svolto fino ad oggi attività aggiuntive, necessarie e strumentali all'esercizio degli impianti di Acerra e Caivano, in esecuzione dell'art. 6 del contratto 9/08, comprese le attività di recupero/smaltimento dei residui prodotti dagli impianti e che il Gestore ha emesso le relative fatture a valle della rendicontazione per conseguire il recupero delle somme anticipate (All. 6). Per le attività di cui sopra effettuate alla data del 6 luglio 2018 e meglio specificate in All.7, non ancora oggetto di rendicontazione, il Gestore emetterà le relative fatture nei confronti della Regione.

La Regione eseguirà il pagamento delle fatture di cui sopra in compensazione rispetto ai ricavi di vendita dell'energia elettrica ad essa spettanti fino alla data del 6 luglio 2018.

Il Gestore si obbliga a restituire alla Regione Campania i ricavi di competenza della Regione maturati al 6 luglio 2018 dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'1 aprile 2017, così come meglio evidenziati in All.8 e già depositati sul conto corrente dedicato aperto dal Gestore nel 2012, in 9 rate di pari importo di cui la prima avente scadenza il 31/12/2018, mentre le successive con cadenza trimestrale a decorrere dal 15/04/2019.

Per le attività eseguite a decorrere da 7 luglio 2018, sia ordinarie che aggiuntive, la Regione si obbliga a corrispondere i relativi importi secondo le modalità meglio specificate ai successivi articoli 10 e 11 anche avvalendosi dell'istituto della compensazione attraverso l'utilizzo diretto dei ricavi maturati dalla vendita dell'energia elettrica di cui al comma precedente per la

liquidazione delle fatture emesse.

Gli interessi maturati sulle somme depositate sul conto corrente dedicato saranno riconosciuti alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno previa richiesta della Regione.

ARTICOLO 5 — TRANSAZIONE

Con il presente contratto sia la Regione Campania che la società A2A Ambiente Spa rinunciano, ciascuno per quanto di propria competenza, così come da Delibera della Giunta Regionale n.XXX/2018 citata in premessa, espressamente agli effetti dei rispettivi ricorsi giurisdizionali incardinati dinanzi al TAR Lazio, così come inerenti l'intervenuto trasferimento del TMV di Acerra dalla P.C.M. alla Regione unitamente alla successione *ex lege* nel detto contratto rep.9/2008.

La Regione con la sottoscrizione del presente atto rinuncia espressamente (con notifica della rinuncia e deposito presso il TAR della stessa entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto) al ricorso distinto con R.G. 2604/2012.

La società A2A Ambiente SpA con la sottoscrizione del presente rinuncia espressamente (con notifica della rinuncia e deposito presso il TAR della stessa entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto) ai ricorsi distinti con R.G. 6263/2012 ed R.G. 7675/2012.

ARTICOLO 6 - GESTIONE TMV ACERRA

Il Gestore resta unico responsabile del servizio di gestione e della manutenzione dell'impianto, fatte salve le garanzie prestate dal Costruttore e

le attività e gli oneri a carico della Regione, fino alla scadenza del quindicesimo anno di affidamento in esecuzione dell'articolo 5 del contratto rep. n.9/2008.

La Regione mediante la programmazione dei flussi in entrata al termovalorizzatore di Acerra assicurerà il conferimento di un adeguato quantitativo di rifiuti, così da poter conseguire il carico termico massimo dell'impianto di Acerra, tenuto conto anche delle esigenze manutentive che saranno di volta in volta comunicate dal Gestore.

Impregiudicati gli accordi formalizzati con la sottoscrizione della convenzione del 29 gennaio 2014 (All.5), la Società per l'attività di gestione dell'impianto di Acerra assicurerà le attività già definite all'art.6 del contratto rep.n.9/2008 al quale espressamente le parti rinviavano per quanto concerne la parte inerente la **“Gestione dell'impianto di Acerra”**

L'esecuzione, presso l'impianto di Acerra, di altri interventi di manutenzione straordinaria rispetto a quelli elencati all'art.6 del contratto Rep. n.9/2008 nonché a quanto contenuto nella convenzione del 29 gennaio 2014, nonché eventuali forniture straordinarie di materie prime (es. reagenti, gasolio, metano), rispetto a quelle in precedenza indicate, si intendono a carico della Regione e verranno concordati con la Società anche in ordine alle modalità e alla tempistica di effettuazione.

Nella ricorrenza di interventi di straordinaria manutenzione e di forniture straordinarie di materie prime, volte a fronteggiare situazioni di possibile compromissione degli impianti, della loro sicurezza o continuità di funzionamento, la Società provvederà al compimento diretto di tutte le attività

necessarie a salvaguardare l'integrità e l'efficace gestione degli impianti stessi, provvedendo a darne tempestiva comunicazione alla Regione per le successive azioni di verifica e validazione degli interventi compiuti.

Gli oneri economici derivanti dall'effettuazione degli interventi di straordinaria manutenzione e di fornitura sopra descritti saranno posti a carico della Regione, tenuto conto anche della convezione del 29 gennaio 2014, salvo che derivanti da responsabilità della Società per fatti ad essa imputabili. Le attività di manutenzione straordinaria verranno contabilizzate adottando le voci prezzo di cui all'elenco prezzi in All. 9.

In caso di attività non presenti nell'elenco prezzi sopra citato la Società proporrà preventivamente nuove voci prezzo a Regione. L'elenco prezzi sarà soggetto ad aggiornamento annuale su proposta della Società,

Nel caso in cui gli interventi siano giustificati da urgenza e determinino attività non previste nell'elenco prezzi la Società procederà comunque allo svolgimento di tutte le attività necessarie a fronteggiare situazioni di possibile compromissione degli impianti, della loro sicurezza o continuità di funzionamento, fornendo idonea informativa e documentazione a consuntivo.

La Regione ha la facoltà di chiedere alla Società di liquidare direttamente le somme occorrenti all'esecuzione dei predetti interventi, impegnandosi in tal senso a riconoscere alla Società il pagamento, corrispondente al controvalore economico della somma da rimborsare in forma separata ed aggiuntiva al corrispettivo di gestione di cui al successivo art. 10, nei successivi 60gg al compimento dei richiamati interventi ed alla consegna della relativa documentazione anche integrativa all'elenco prezzi nel caso

siano state prestate attività non previste nello stesso.

Ove la Società, su richiesta della Regione, dovesse anticipare somme, svolgere servizi o eseguire lavori per gli ulteriori interventi che si rendessero necessari alla corretta gestione di TMV impianti, e da imputarsi a carico di Regione secondo gli obblighi assunti nel presente contratto, la Regione si impegna a provvedere al relativo rimborso riconoscendo alla Società, nei successivi 60gg all'anticipazione di tali somme, il pagamento corrispondente al controvalore economico della somma da rimborsare in forma separata ed aggiuntiva rispetto al corrispettivo di gestione di cui al successivo art. 10.

La facoltà della Regione di richiedere alla Società l'anticipazione delle somme di cui sopra si intende limitata annualmente fino alla concorrenza massima di 8M€.

Nel caso in cui le anticipazioni dovessero superare il controvalore di cui sopra, il Gestore e la Regione definiranno un piano di azione in modo preventivo e nei casi di urgenza o di esigenza tecnica non disponibile il Gestore eseguirà gli interventi dandone tempestiva informazione documentata alla Regione.

Entro il 30.06.2020 le parti definiranno la disciplina per la realizzazione degli interventi, lo svolgimento di servizi e l'anticipazione delle somme di cui sopra per la residua durata del contratto.

In fase transitoria, nelle more dell'espletamento da parte della Regione Campania delle procedure di gara volte all'affidamento del servizio di trasporto e recupero/smaltimento dei residui prodotti dal TMV al fine di evitare criticità che possano compromettere la continuità di un servizio pubblico essenziale verrà confermato l'affidamento in essere con riferimento

alla nota regionale prot n. 2014.0121764 del 19 febbraio 2014 (All.10).

ARTICOLO 7 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il Gestore ha facoltà di sottoporre, in qualsiasi fase della gestione, all'approvazione della Regione eventuali proposte di adeguamento e di miglioramento degli impianti, nonché di esecuzione di ulteriori attività gestorie rispetto a quelle disciplinate con il presente atto, finalizzate, tutte, ad elevare il ciclo di funzionamento, la protezione ambientale, l'ottimizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti, gli standard prestazionali. Dette proposte, qualora condivise, verranno opportunamente vagliate dalla Regione e verranno disciplinate con la stipula di apposito atto aggiuntivo, di cui il presente costituisce presupposto che detterà la relativa disciplina intendendosi, al riguardo, che non spetteranno al Gestore prestazioni o oneri diversi ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente atto.

ARTICOLO 8 - VIGILANZA

La Regione si riserva la facoltà di procedere alla verifica della corretta esecuzione delle attività gestorie da parte del Gestore in qualsiasi momento di efficacia del presente contratto, e pertanto la A2A Ambiente si impegna a porre in essere tutto quanto necessario per consentire alla Regione lo svolgimento delle attività di vigilanza.

Allo scopo di esercitare la vigilanza sull'andamento della gestione dell'impianto, gli incaricati della Regione avranno libero accesso presso l'impianto, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune.

I provvedimenti conseguenti a tali visite saranno comunicati per iscritto dalla Regione al Gestore, ferma restando la responsabilità del Gestore stesso per

quanto riguarda la idoneità delle attività di gestione.

ARTICOLO 9 - PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLI (PSC) TMV

Il Gestore, anche in osservanza delle prescrizioni contenute nelle AIA dell'impianto (D.D. della Regione Campania n.1653 dell'1.12.2014, così come integrata dalla determina dirigenziale n.145 del 21.10.2016 e s.m.i. – All.11) sarà tenuto ad attuare, a propria cura e spese, un programma di controlli (Piano di sorveglianza e controlli - PSC), afferenti l'impianto di TMV di Acerra, comprensivo delle attività di trasporto e conferimento finale dei rifiuti stessi, articolato almeno nelle seguenti parti:

- La relazione annuale di attuazione del PMC previsto dall'autorizzazione integrata ambientale in essere;
- Eventuali relazioni tecniche periodiche relative agli interventi di manutenzione straordinaria;
- relazioni descrittive periodiche volte a fornire un'ampia e corretta divulgazione dei dati alle popolazioni interessate.

ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI ECONOMICI

10.1 Il corrispettivo economico spettante alla Società, comprensivo di ogni onere diretto ed indiretto, per l'espletamento del servizio di gestione del termovalorizzatore di Acerra secondo le prescrizioni tecniche ed amministrative disciplinate nel contratto REP 09/2008 e richiamate nella D.D. 36/2015 (All.12), è costituito – per il periodo di corresponsione degli incentivi per l'energia elettrica rinnovabile e non rinnovabile, di cui al Titolo II punto 3 della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi n.6/1992- dalla

percentuale del 49,9% (quarantanovevirgolanovepercento) del ricavo di vendita dell'energia elettrica (al netto degli oneri per l'energia autoconsumata dagli ausiliari elettrici del sito), prodotta dall'impianto di termovalorizzazione di Acerra e ceduta al Gestore dei Servizi Energetici (indicato, nel seguito del presente articolo, con l'acronimo GSE).

10.2 La rimanente percentuale del 50,1% (cinquantavirgolaunopercento) del ricavo di vendita di energia elettrica (al netto degli oneri per l'energia autoconsumata dagli ausiliari elettrici del sito), prodotta dall'impianto di termovalorizzazione di Acerra, nel periodo di corresponsione dell'incentivo, e ceduta al GSE spetta alla Regione Campania.

10.3 A decorrere dalla data del 7.7.2018, la vendita dell'energia prodotta dal TMV di Acerra sarà assicurata dal Gestore che la cederà alla borsa elettrica.

10.4 Per tutto il periodo privo dell'incentivazione come sopra individuata e di cui al Titolo II punto 3 della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi n.6/1992, spetterà alla Società la percentuale di ricavo della vendita di energia elettrica alla borsa elettrica, corrispondente a quella necessaria ad assicurare alla Società la stessa remunerazione pari al controvalore economico della quota del 49,9%, come sopra determinata in funzione della corresponsione degli incentivi CIP 6/1992.

10.5 Nell'ipotesi in cui il riconoscimento, a vantaggio della Società, dell'intero ricavo della vendita dell'energia elettrica alla borsa elettrica non fosse sufficiente a garantire il controvalore economico della quota del 49,9% (quarantanovevirgolanovepercento), come sopra determinata, spetterà alla Società, un corrispettivo tale da garantire una remunerazione economica equivalente.

10.6 Nel caso in cui l'intero corrispettivo di vendita sia inferiore al corrispettivo di competenza del Gestore calcolato come al precedente punto 10.1, il Gestore tratterrà l'intero ricavo di vendita ed emetterà inoltre separatamente ed a cadenza trimestrale fattura alla Regione e Città Metropolitana, ciascuna per quanto di propria competenza come meglio di seguito specificato, corredata dalla dovuta documentazione, per un importo complessivo pari alla concorrenza del compenso di gestione.

10.7 Il riferito corrispettivo sarà assicurato da Regione e da Città Metropolitana, ciascuno per quanto di propria competenza, nella misura pari al corrispettivo complessivo dovuto come sopra calcolato. La quota di corrispettivo inerente la gestione del Termovalorizzatore di Acerra è determinata dalla differenza tra il controvalore economico della quota del 49,9%, dell'energia elettrica (determinata in funzione della corresponsione degli incentivi CIP 6/1992) e la quota di corrispettivo inerente la gestione del solo STIR.

La quota di corrispettivo dovuta da Città Metropolitana ad A2A Ambiente relativa allo STIR di Caivano, è definita annualmente in misura fissa in euro 9.176.000,00 (novemilionicentosettantaseimila/00) – corrispondenti a euro 29,60 per ogni tonnellata in ingresso con un quantitativo presunto di tonnellate trattate annualmente in misura massima di 310.000 - facendo riferimento al parametro statuito dall'UTA con atto prot. DPC/USO/8287 del 3.2.2010 e sarà corrisposta in dodici canoni mensili di pari importo.

10.8 Il corrispettivo economico quantificato secondo la ripartizione percentuale presente nell'art. 10 del contratto 9/2008 è determinato in

ragione della necessità di garantire, da parte della Società, una produzione di energia elettrica pari al 90% della quota riportata nel diagramma di combustione dell'impianto (corrispondente a 598 GWh annui).

10.9 Nella ricorrenza di accertate circostanze comportanti, per cause non imputabili alla Società, la compromissione degli standard prestazionali del termovalorizzatore come definiti negli elaborati di progetto e di collaudo, le parti rinegozieranno le condizioni contrattuali secondo quanto previsto dall'art.23 del presente contratto.

10.10 Nel caso in cui il corrispettivo di vendita di energia elettrica sia eccedente il corrispettivo di competenza del Gestore dovuto da Regione, la Regione emetterà le fatture necessarie per ricevere il corrispettivo di competenza; il relativo pagamento sarà effettuato al netto dei lavori e servizi di competenza della Regione eseguiti dal gestore ai sensi dell'art. 6 che precede.

10.11 Per tutti gli altri casi di corrispettivi per le attività descritte dall'art. 6 di competenza della Regione, per cui la Società, ha anticipato somme, svolto servizi o eseguito lavori per gli ulteriori interventi resi necessari alla corretta gestione degli impianti, compreso anche l'affidamento per il servizio di trasporto e recupero/smaltimento dei residui, sarà emessa separata fattura mensile alla Regione, in aggiunta al corrispettivo di gestione.

ARTICOLO 11 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

I pagamenti da parte di Regione in osservanza dell'art.4 L 231/2002 devono

intervenire entro i 60 giorni dalla fatturazione elettronica del Gestore.

Sarà obbligo della Regione certificare i crediti entro il termine di 30 giorni dalla fatturazione elettronica del Gestore.

La Regione autorizza con la sottoscrizione del presente atto la eventuale cessione a terzi dei crediti maturati con l'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 - ATTIVITA' DI REGIONE

Sarà cura della Regione, coordinare il conferimento presso l'impianto di Acerra di rifiuti aventi caratteristiche qualitative e quantitative conformi alle autorizzazioni in essere, idonee alla funzionalità dell'impianto ed adeguate a consentirne il corretto e continuo funzionamento secondo gli standard prestazionali stabiliti, alla stregua di quanto già stabilito all'articolo 6 del contratto rep. n.9/2008.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1353 cod. civ. il presente contratto si intende risolto in caso di presentazione di istanza di fallimento ovvero di domanda di ammissione a qualsiasi altra procedura concorsuale nei confronti del Gestore. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso di mancata presentazione da parte del Gestore della polizza fidejussoria di cui all'articolo 13. In tutti i casi di cui sopra la risoluzione opererà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui Regione comunicherà al Gestore l'intendimento di risolvere il contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. le Parti assumono la risolubilità del presente contratto nella ricorrenza delle seguenti ipotesi:

- abbandono ingiustificato dell'impianto da parte del Gestore, intendendosi per tale la mancata presenza di personale del Gestore presso gli impianti per più di 48 ore consecutive;
- perdita definitiva di validità e di efficacia delle garanzie di cui all'art. 13 del presente contratto;
- revoca definitiva delle autorizzazioni e delle licenze, all'esito di pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, tale da impedire ogni forma di gestione degli impianti;
- ingiustificata inattività degli impianti protratta per oltre 90 giorni solari continuativi.

ARTICOLO 14 - GARANZIE

Il Gestore ha prestato per la totalità delle attività di gestione degli impianti di cui al contratto REP 09/2008 idonea polizza fidejussoria n del rilasciata da ...

Il Gestore nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto si obbliga a presentare idonea copertura fidejussoria – intestata alla Regione corrispondente a € 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila/00), per le attività di gestione disciplinate dal presente contratto. La cauzione, di cui sopra, s'intende prestata dal Gestore a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

ARTICOLO 15 – COPERTURE ASSICURATIVE

Ferma la validità fino alla naturale scadenza, prevista il 31/12/2020, delle attuali polizze, riportate in All.13, volte a garantire le coperture assicurative stipulate dalla Regione di cui all'art.15 del contratto REP 09/2008, le Parti si impegnano per quanto di propria competenza a definire,

12 mesi prima della scadenza i nuovi criteri di copertura assicurativa per gli impianti e la ripartizione dei rispettivi oneri derivanti dalla sottoscrizione.

Gli oneri economici derivanti dalla sottoscrizione delle polizze assicurative in vigore si intendono ripartiti tra la Regione, Città Metropolitana ed il Gestore, per le relative parti di competenza definite nelle polizze di cui sopra e con le modalità previste al citato art.15 del contratto REP 09/2008.

ARTICOLO 16 – DIVIETO DI SUB-APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato al Gestore qualunque cessione del presente contratto, pena la rescissione del contratto stesso, salvo quanto previsto dalla normativa di settore.

ARTICOLO 17 - OSSERVANZA NORME ANTINFORTUNISTICHE E PREVIDENZIALI

Il Gestore si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, antinfortunistica e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro. Il Gestore è tenuto a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori da essa dipendenti impiegati nella esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Il Gestore si obbliga altresì ad applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si

svolgono le prestazioni oggetto nel presente contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò, anche nel caso in cui il Gestore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

Il Gestore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del Gestore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della regione.

Il Gestore si impegna espressamente a trasmettere alla Regione, a richiesta:

- a) copia della denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- b) copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi applicabili.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà, previa diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto del presente atto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il Gestore si impegna a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il Gestore prende atto che l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente

normativa antimafia. In particolare, il Gestore garantisce che nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione del Gestore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, non dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Gestore si impegna a comunicare immediatamente alla Regione, per i reati di cui alla vigente normativa antimafia:

- l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del Gestore stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il Gestore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti sopra citati, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Regione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 19 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Le Parti convengono di assumere i sottonotati elaborati quali documenti contrattuali:

- 1) Contratto rep. n.9/2008;
- 2) Verbale di Accordo del 7 agosto 2018;

- 3) Atto UTA prot. DPC/USO/8287 del 3 febbraio 2010
- 4) Delibera Giunta Regionale Regione Campania XXXX/2018 del YY.ZZ.KK Delibera n.
- 5) Convenzione gennaio 2014 sulle manutenzioni straordinarie
- 6) Elenco fatture emesse per attività aggiuntive da luglio 2012 a 6 luglio 2018;
- 7) Elenco attività aggiuntive effettuate alla data del 6 luglio 2018 e non ancora oggetto di rendicontazione/fatturazione;
- 8) Ricavi di competenza della Regione al 6 luglio 2018;
- 9) Elenco prezzi Manutenzioni Straordinarie
- 10) Nota Regione Campania prot. N. 2014.0121764 del 19 febbraio 2014
- 11) AIA termovalorizzatore di Acerra del 2014, così come aggiornata nel 2016;
- 12) D.D. 36/2015;
- 13) Polizze assicurative Unipol – Sai n. 157999648 e n.157999807;

ARTICOLO 20 - CONTROVERSIE

Le Parti convengono che per le controversie concernenti il presente contratto, ove non sia possibile un bonario componimento, sarà competente il Tribunale di Napoli.

ARTICOLO 21 - SPESE DEL CONTRATTO

Le spese di registro, di bollo, di copia e di quanto altro occorrenti per la formazione e la stipulazione della presente obbligazione sono a totale carico della società A2A Ambiente Spa.

ARTICOLO 22 - EFFICACIA

Il presente contratto avrà efficacia tra Regione Campania ed il Gestore dalla

data della sua stipula.

ARTICOLO 23 - RINEGOZIAZIONE

Nel caso di cui all'art. 10 comma 5 (circostanze non imputabili al Gestore comportanti la compromissione degli standard di progetto) le Parti rinegozieranno il corrispettivo del gestore e le modalità di erogazione del servizio.

ARTICOLO 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni effetto di legge, il Gestore elegge domicilio presso la propria sede in Brescia, Via Lamarmora, 230.

ARTICOLO 25 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il Gestore dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho dato lettura del presente atto alle Parti, che, avendolo inteso, lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono, unitamente alla sottoscritta.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati, esonerandomi dalla lettura degli stessi e richiedendo di siglarli unitamente alla sottoscritta.